



Circolare: 12/2021

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo: P-1126/I.1

Loro Sedi

Data.: 22 gennaio 2021

Oggetto: Legge di Bilancio

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 -Supplemento ordinario n. 46/L è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178 sul “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.

Si evidenziano alcuni commi dell’art. 1 di interesse riportando l’illustrazione degli stessi presente nel Dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Commi 407-408 (*Disposizioni in materia di indennità di esclusività della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria*)

I commi 407 e 408 dispongono un incremento, nella misura del ventisette per cento, della misura lorda annua, comprensiva della tredicesima mensilità, dell’indennità di esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Al relativo onere, **quantificato in 500 milioni di euro annui** (a decorrere dal 2021), si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato.

Si ricorda che, per i dirigenti in esame, alla scelta del rapporto di lavoro esclusivo sono connesse l’indennità in oggetto nonché la possibilità di svolgere attività libero-professionale intramuraria (all’interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale) - con divieto di svolgimento di attività libero-professionali all’esterno.

L’incremento di cui ai **commi in esame** decorre dal 1° gennaio 2021 e si applica sulla misura prevista, per l’indennità in oggetto, dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell’area sanità per il periodo 2016-2018. Si ricorda che quest’ultimo importo varia a seconda che si rientri nella dirigenza medica e veterinaria o in quella sanitaria e a seconda dell’incarico svolto e dell’anzianità di esperienza professionale nel Servizio sanitario nazionale.

Commi 409-411 (*Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri del Servizio sanitario nazionale*)

I commi da 409 a 411 recano uno stanziamento, pari a 335 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, ai fini della definizione, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di un’indennità di specificità infermieristica, da corrispondere agli infermieri dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Al relativo onere annuo si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato.



Si dispone che l'indennità decorra dal 1° gennaio 2021 e che costituisca una parte del trattamento economico fondamentale.

La definizione della misura e della disciplina dell'indennità sono demandate, nei limiti del suddetto stanziamento, alla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021, relativa al comparto sanità (nonché agli omologhi contratti successivi).

La norma in esame specifica che l'introduzione dell'indennità è intesa al riconoscimento ed alla valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri (dipendenti dal Servizio sanitario nazionale).

Comma 413 (Economie di bilancio della Camera dei Deputati: destinazione ai fondi per gli incentivi economici del personale sanitario impiegato nell'emergenza da COVID-19)

Il **comma 413**, aggiunto alla Camera, ha l'obiettivo di destinare una quota parte di 40 milioni della somma **versata dalla Camera dei deputati ed affluita al bilancio dello Stato** il 6 novembre 2020 allo stato di previsione dell'entrata dello Stato, per **incrementare, nell'esercizio 2020, i fondi per la retribuzione accessoria di incentivo al lavoro straordinario del personale sanitario** dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale impiegato nell'emergenza sanitaria in corso.

Il **comma 413** prevede che **l'importo di 40 milioni** di euro - quota parte della somma di 80 milioni **versata dalla Camera dei deputati ed affluita al bilancio dello Stato** il 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, sia **destinato, nell'esercizio 2020, ad incrementare i fondi** di cui all'articolo 1, comma 1, del DL 18/2020 (L. 27/2020).

Tali fondi sono diretti ad elevare le risorse destinate alla **remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario** del personale sanitario dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi dell'infezione da COVID-19.

A tali fini, il comma 1 - ed il comma 2 che ne ha disposto la copertura del derivante onere - dell'articolo 1 prevedono un incremento per il 2020, complessivamente pari a 250 milioni a valere sul finanziamento sanitario corrente, delle risorse del "Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" della dirigenza medica e sanitaria, istituito dall'articolo 96 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai dirigenti (medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie) dell'area sanità per il triennio 2016-2018 e del "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" del personale del comparto sanità, istituito dall'articolo 80 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità per il triennio 2016-2018.

L'importo incrementale di 40 milioni viene suddiviso, tra le regioni e le province autonome secondo i criteri con cui sono stati ripartiti gli importi di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto-legge, vale a dire in base alle **quote di accesso al fabbisogno sanitario per l'anno 2019**.

Viene infine stabilito che l'articolo in esame entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale.

Commi 418-420 (Effettuazione presso le farmacie di test e tamponi)

I commi in esame, introdotti dalla Camera dei deputati, consentono lo svolgimento, da parte di un farmacista, presso le farmacie aperte al pubblico, dei test intesi a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi rapidi per la rilevazione di antigeni derivanti dal virus SARS-CoV-2.

Si valuti l'opportunità di chiarire se, riguardo ai suddetti test, si faccia riferimento solo agli anticorpi eventualmente formati in relazione alla presenza del virus SARS-CoV-2.

I commi in esame richiedono che per l'esercizio di tali eventuali attività le farmacie si dotino di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza e demandano la definizione delle modalità organizzative e delle condizioni economiche, inerenti alle stesse attività, ad un accordo collettivo nazionale - definito dalla struttura tecnica interregionale (per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale) e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale - ed ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali; tali accordi non possono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sui medesimi accordi si fonda il regime convenzionale tra le farmacie e il Servizio sanitario nazionale (per le attività in oggetto).

Si opera altresì una novella alla disciplina sui "nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale", introducendo la fattispecie dell'effettuazione presso le farmacie, da parte di un farmacista, di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare.

Comma 423 (Proroga di disposizioni sull'impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale)

Verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, e ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021, **il comma 423**, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge (per un totale complessivo di 1.100 milioni di euro per il 2021), permette agli enti del Ssn di avvalersi non oltre il 31 dicembre 2021, anche mediante proroga, delle seguenti misure:

- conferimento, da parte degli enti ed aziende del Ssn, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici e gli operatori socio-sanitari; alcune specifiche disposizioni sono stabilite per i medici in formazione specialistica;
- deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di medici e veterinari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto;
- ricorso alla stipulazione nell'ambito del Ssn, di contratti di lavoro autonomo con personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza (la possibilità è ammessa anche qualora il soggetto non sia iscritto, in conseguenza del collocamento a riposo, al relativo albo professionale);
- conferimento di incarichi individuali a tempo determinato a personale medico e sanitario, mediante avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio orale. Le attività professionali svolte in base ai suddetti incarichi a termine costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Ssn.

In base alla disciplina di cui ai **commi da 460 a 463**:

- il Commissario straordinario procede - mediante una richiesta di manifestazione di interesse - alla redazione di un elenco dei medici, infermieri e assistenti sanitari disponibili a partecipare all'attuazione del piano in esame nell'ambito di una somministrazione di lavoro a termine. Il **comma 460** fa riferimento ai soggetti iscritti ai relativi ordini professionali. *Si valuti l'opportunità di un chiarimento, considerato che non esistono un ordine ed un albo professionale relativo agli assistenti sanitari.* Alla richiesta possono aderire anche medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza, in possesso di idoneità psico-fisica specifica allo svolgimento delle attività richieste, nonché i cittadini di Paesi dell'Unione europea e i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea (questi ultimi se in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità) che abbiano avuto il riconoscimento della propria qualifica professionale di medico, infermiere o assistente sanitario ovvero che siano in possesso del certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza.

Quest'ultima previsione è posta in deroga alle norme di cui agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al DPR 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, concernenti - per gli stranieri non cittadini di Stati membri dell'Unione europea - il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni e l'iscrizione in elenchi speciali (presso il Ministero della salute) per le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale;

- il medesimo Commissario straordinario individua, mediante procedura pubblica, una o più agenzie di somministrazione di lavoro, ai fini della stipulazione, da parte di queste ultime, di contratti a tempo determinato con i soggetti iscritti nel suddetto elenco. Le agenzie procedono (ai fini medesimi della stipulazione) alla selezione dei candidati e alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti dalle norme in esame e dalla richiesta di manifestazione di interesse suddetta;
- il contratto tra l'agenzia di somministrazione e il professionista ha una durata di nove mesi (con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2021) e prevede la remunerazione contemplata dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Il complesso dei contratti in esame (tra le agenzie e i professionisti) deve riguardare, secondo la formulazione letterale del **comma 462**, 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari; tuttavia, il **medesimo comma** specifica che il Commissario straordinario può in ogni momento modificare il numero massimo di medici e quello di infermieri e di assistenti sanitari, nel limite di spesa complessiva di cui al successivo **comma 467**. *Si valuti l'opportunità di chiarire la formulazione di tali norme, considerato che la prima disposizione fa riferimento a contingenti fissi e non a limiti massimi e non reca un riferimento al limite di spesa suddetto.*

Il **comma 465** prevede che la somministrazione dei vaccini in esame sia effettuata presso le strutture individuate - sentite le regioni e le province autonome - dal Commissario straordinario e che l'Istituto superiore di sanità svolga appositi corsi di formazione per gli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione. Tali corsi sono effettuati in modalità di formazione a distanza e sono riconosciuti anche come crediti ai fini dell'educazione continua in medicina; i corsi sono svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica.



Comma 471 (Esecuzione di vaccinazioni presso le farmacie)

Il comma in esame - inserito dalla Camera - consente che, **in via sperimentale, per il 2021, la somministrazione di vaccini avvenga nelle farmacie aperte al pubblico** sotto la supervisione di medici, assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura dei vaccini da parte delle aziende sanitarie locali; la possibilità è ammessa previa la stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, e alla condizione che tali accordi non determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma non specifica a quali vaccinazioni si faccia riferimento. Si consideri l'opportunità di un chiarimento, anche ai fini di valutare se sussista l'esigenza di prevedere un coordinamento con la disciplina dell'Anagrafe nazionale vaccini (di cui al DM 17 settembre 2018) e delle relative anagrafi regionali.

La possibilità viene introdotta (come detto, in via sperimentale per il 2021) tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi dell'Unione europea intese alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

La norma opera uno specifico richiamo dell'articolo 3, comma 3, lettera *b*), del DM 10 dicembre 2010, che prevede la possibilità di effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo da parte degli infermieri presso le farmacie (anche mediante il supporto di operatori socio-sanitari, ove operanti presso la farmacia).

Comma 497 (Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento di qualifiche professionali in ambito sanitario)

Il **comma 497** opera alcune novelle nell'articolo 7 del Dlgs 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, al fine di introdurre disposizioni relative ai **requisiti linguistici per l'esercizio delle professioni sanitarie nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano**, nonché disposizioni **sull'uso delle lingue italiana e tedesca nello svolgimento dei servizi sanitari di pubblico interesse**.

Il citato decreto legislativo n. 206 del 2007 concerne la disciplina, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, del riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell'Unione).

In particolare, l'articolo 7 (e successive modificazioni) - oggetto di novella da parte del **comma 497** in esame - reca disposizioni in ordine alle conoscenze linguistiche che i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali sono tenuti a possedere per l'esercizio della professione.

In tale ambito, la novella di cui al **capoverso 1-sexies** del presente **comma 497** prevede che nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano la conoscenza della lingua tedesca costituisca requisito sufficiente di conoscenza linguistica per l'esercizio delle professioni sanitarie e che i controlli linguistici previsti dalle norme di cui al citato decreto legislativo n. 206 del 2007 siano svolti in conformità alla suddetta disposizione.

In base al successivo **capoverso 1-septies**, il presidente dell'ordine dei medici della Provincia autonoma di Bolzano è autorizzato ad istituire, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una sezione speciale dell'albo dei medici, alla quale possono essere iscritti, su domanda, fermi restando gli altri requisiti, i professionisti che siano a conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione nella sezione speciale autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.



Il **capoverso 1-octies** fa salva l'applicazione del principio vigente, in base al quale nei servizi sanitari di pubblico interesse (così come negli altri servizi di Comma 497 pubblico interesse) l'attività, nel territorio della suddetta Provincia, deve essere organizzata in modo che sia garantito agli utenti l'uso sia della lingua italiana sia di quella tedesca.

Si ricorda che l'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, e successive modificazioni, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, prevede che i controlli dello Stato sulla conoscenza linguistica del professionista (interessato da un atto di riconoscimento di qualifica professionale) siano limitati alla conoscenza di una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante, o di una lingua amministrativa dello Stato membro ospitante, a condizione che quest'ultima sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione.

Considerato che, ai sensi dell'articolo 99 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige56, la lingua tedesca è parificata a quella italiana, la quale ultima (come specifica il medesimo articolo 99) è la lingua ufficiale dello Stato, *si valuti l'opportunità di un esame circa la compatibilità della disposizione introdotta dal **capoverso 1-sexies** con la suddetta disciplina europea - la quale non contempla esplicitamente la possibilità di un riconoscimento di qualifica limitato ad un'area del territorio dello Stato membro.*

Riguardo al summenzionato **capoverso 1-septies**, si rileva che esso fa riferimento solo ai medici e non anche alle altre professioni sanitarie. *Si consideri l'opportunità di una valutazione di tale profilo.*

Cordiali saluti.

La Presidente
Barbara Mangiacavalli

Allegati: c.s.